



AGENZIA DI  
INFORMAZIONE FINANZIARIA

FINANCIAL INTELLIGENCE AGENCY

# CIRCOLARE

SERIE: SOGGETTI FINANZIARI

*Fattori di rischio per soggetti finanziari*

N. 001

del 19 aprile 2018

**IL DIRETTORE**  
**DELL'AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA**

VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni, “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, e in particolare l’articolo 4, comma 1, lettera d), in base al quale l’Agenzia emana Istruzioni, Circolari e Linee guida relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,

**EMANA**

la seguente Circolare Serie: Soggetti Finanziari, n. 001 del 19/04/2018 in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

San Marino, 19 aprile 2018

FIRMATO: Il Direttore  
Nicola Veronesi

## **SOMMARIO**

---

PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE .....	3
ARTICOLO 1 – DESTINATARI .....	4
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI .....	4
ARTICOLO 3 – FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLA CLIENTELA ED AL TITOLARE EFFETTIVO .....	4
ARTICOLO 4 – FATTORI DI RISCHIO GEOGRAFICI .....	6
ARTICOLO 5 – FATTORI DI RISCHIO RELATIVI A PRODOTTI, SERVIZI, OPERAZIONI O CANALI DI DISTRIBUZIONE .....	7
ARTICOLO 6 – ENTRATA IN VIGORE .....	9

## FATTORI DI RISCHIO PER SOGGETTI FINANZIARI

### Premessa e ambito di applicazione

Con la presente Circolare si forniscono indicazioni sui fattori di rischio, relativi alla clientela, aree geografiche e a particolari prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, che devono essere considerati ad elevato o basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e che sono utilizzati:

1. ai fini dell'autovalutazione di cui al seguente art. 16 *quinquies* della LEGGE.

#### **Art. 16 quinquies**

##### **(Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte dei soggetti designati)**

1. I soggetti designati devono adottare procedure volte a individuare, analizzare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività, tenendo conto di diversi fattori di rischio compresi quelli relativi alla tipologia delle operazioni effettuate, della clientela, dei paesi o aree geografiche di operatività, prodotti e servizi offerti e dei canali di distribuzione utilizzati e delle loro modalità di offerta alla clientela.

- omissis -

2. ai fini dell'approccio basato sul rischio di cui al seguente art. 25 della LEGGE così come disciplinato dall'Istruzione, Serie: Soggetti Finanziari, n. 002 del 19/04/2018 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO". In questo ambito, la norma si riferisce alle "variabili di rischio" che deve intendersi quale sinonimo di "fattori di rischio".

#### **Art. 25**

##### **(Approccio basato sul rischio)**

1. I soggetti designati devono applicare le misure di adeguata verifica della clientela nei confronti dei nuovi clienti e della clientela esistente, in funzione del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
2. Nel graduare l'entità delle misure di adeguata verifica i soggetti designati devono tenere conto delle variabili di rischio indicate dall'Agenzia, delle risultanze della valutazione nazionale e dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
3. I soggetti designati devono essere in grado di dimostrare che le misure adottate sono commisurate al livello dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati.

La lista dei fattori di rischio di cui alla presente Circolare non è necessariamente esaustiva e può essere adattata alle specifiche esigenze di tipo operativo del soggetto finanziario, senza stravolgere le indicazioni contenute. Pertanto, mentre è possibile aggiungere fattori di rischio non contemplati nella presente Circolare (in particolare, tenuto conto delle risultanze della valutazione nazionale e dell'autovalutazione), non è consentito considerare i fattori ad elevato rischio quali a basso rischio.

## Articolo 1 – Destinatari

1. Tutti i soggetti designati di cui all'articolo 18 (Soggetti finanziari), comma 1 lett. a), b), c) e f) della Legge 17 giugno 2008 n. 92.

## Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini della presente e delle successive Circolari e Istruzioni aventi medesimi destinatari, valgono le definizioni di cui alla Legge n. 92/2008 ("LEGGE") e le definizioni contenute nelle Istruzioni o Circolari.
2. Nella presente Circolare, l'utilizzo di termini oggetto di definizione è indicato con carattere MAIUSCOLETTO.
3. "Premessa e ambito di applicazione", consentono ai destinatari della Circolare di chiarire eventuali dubbi sull'applicazione della norma e hanno un contenuto dispositivo.

## Articolo 3 – Fattori di rischio relativi alla clientela ed al titolare effettivo

1. Fattori di rischio legati all'attività del cliente e del titolare effettivo.
  - a) **Rischio Elevato:**
    - Attività in settori economici (ad esempio, appalti, difesa, commercio d'armi, sanità, industria farmaceutica, industria estrattiva, raccolta e smaltimento dei rifiuti, produzione di energie rinnovabili), specialmente se interessati dall'erogazione di fondi pubblici ed in paesi ad elevato rischio corruzione, individuati da fonti attendibili (l'attendibilità della fonte deve essere valutata in funzione della qualità e dell'indipendenza della stessa);
    - Attività economiche caratterizzate dalla movimentazione di elevati flussi finanziari;
    - Attività economiche caratterizzate da un elevato utilizzo di contante;
    - Attività economiche tipicamente associate ad elevato rischio (ad esempio il settore delle scommesse e Money Service Businesses);
    - Attività di raccolta e/o di impiego di fondi in Paesi ritenuti da fonti attendibili ad elevato rischio di terrorismo o di finanziamento del terrorismo;
    - Rapporti d'affari condotti in circostanze inusuali (ad esempio, in presenza di una distanza geografica significativa e non giustificata tra il soggetto designato ed il cliente);
    - cliente o titolare effettivo che ricoprono cariche pubbliche in ambiti non ricompresi dalla nozione di PEP ma per i quali comunque sussiste una rilevante esposizione al rischio di corruzione. Si fa riferimento, ad esempio, a soggetti con ruoli apicali nella pubblica amministrazione o in enti pubblici, consorzi e associazioni di natura pubblicistica;
  - b) **Rischio Basso:**
    - L'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto d'affari sono facilmente ricostruibili e giustificabili ed il reddito è in linea con l'attività economica del cliente;
    - Clienti con un reddito proveniente da impiego o pensione;
    - Clienti che svolgono attività professionali i cui elementi si rispecchiano perfettamente con lo scopo e natura attesa del rapporto d'affari e sono in linea con la movimentazione di quest'ultimo e con le informazioni assunte sul cliente;
    - Clienti che svolgono attività imprenditoriali, i cui elementi si rispecchiano perfettamente con lo scopo e natura attesa del rapporto d'affari e sono in linea con la movimentazione di quest'ultimo e con le informazioni assunte sul cliente.
2. Fattori di rischio legati al cliente non persona fisica.

**a) Rischio Elevato:**

- Società, enti o istituti giuridici qualificabili come società veicolo per l'intestazione patrimoniale;
- Società con azionisti fiduciari o società estere con azioni al portatore;
- Società, enti o istituti giuridici che presentano particolari elementi di complessità od opacità nella forma giuridica che possano impedire o ostacolare l'individuazione del titolare effettivo o dell'oggetto sociale. Ad esempio la forma giuridica comporti più "stratificazioni" con entità residenti, domiciliate o costituite in paesi "offshore" o paradisi fiscali (si veda il successivo articolo 4 sui "fattori di rischio geografici");
- Assetto proprietario della società anomalo o eccessivamente complesso in relazione alla natura dell'attività;
- Società, enti o istituti giuridici i cui fondatori, amministratori o soci hanno profili soggettivi anomali. Ad esempio, l'età anagrafica degli amministratori estremamente giovani o anziani e comunque senza esperienza nel settore ove la società opera oppure il profilo patrimoniale o economico del socio non coerente con il valore della partecipazione e/o con la dimensione o con movimenti di affari elevati;
- Società, enti o istituti giuridici i cui amministratori ricoprono numerose cariche in settori non omogenei;
- Società con azionisti o amministratori che rientrano nella categoria di cui all'art.1, comma 1, lett. n ter) della legge;
- Società in cui non è possibile individuare il titolare effettivo ai sensi dell' articolo 1 bis, comma 1, lett. a) dell'Allegato Tecnico alla legge;
- Trust, fondazioni o altri istituti giuridici analoghi, in cui i beneficiari non sono specificamente individuati dall'atto costitutivo.

**b) Rischio Basso:**

- Società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari, che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva o che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari;
- Società, enti o istituti giuridici i cui titolari effettivi sono registrati e conservati in registri accessibili da parte del soggetto designato;
- Amministrazioni pubbliche. Nel caso di paesi non Area SEPA, se FONTI AFFIDABILI valutano il paese a basso livello di corruzione o di criminalità organizzata;
- Soggetti finanziari di cui all'art. 18 comma 1 lett. a), b), c) e f) della LEGGE aventi sede in paesi membri dell'Area SEPA ovvero paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili quali rapporti di valutazione o follow-up adottati dal GAFI, Moneyval e membri associati al GAFI hanno adottato misure di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in linea con le Raccomandazioni GAFI, le hanno adottate con un buon livello di conformità, ovvero che attuano tali misure in modo efficace. Sono incluse le valutazioni del Fondo Monetario Internazionale (IMF).

**3. Fattori di rischio legati alla reputazione del cliente o del titolare effettivo**

**a) Rischio Elevato:**

- Esistenza, confermata da fonti attendibili, di notizie su presunti coinvolgimenti del cliente o titolare effettivo in attività illecite (ad esempio quotidiani o agenzie di stampa che riportano che il cliente o titolare effettivo è coinvolto in indagini);
- Sussistenza di eventuali procedimenti penali a carico del cliente o del titolare effettivo – quando tale informazione sia di pubblico dominio o comunque nota al soggetto designato. Tali informazioni rilevano anche con riguardo a soggetti notoriamente legati al cliente (ad esempio in virtù di rapporti familiari o d'affari);

- Sussistenza di segnalazioni di operazioni sospette inviate ad AIF a carico del cliente o del titolare effettivo. Tali informazioni rilevano anche con riguardo a soggetti notoriamente legati al cliente (ad esempio in virtù di rapporti familiari o d'affari);
- Sussistenza di provvedimenti di blocco o sospensione dell'AGENZIA, o a sequestro o confisca nell'ambito di procedimenti penali per riciclaggio, finanziamento al terrorismo o altri reati che generano proventi illeciti a carico del cliente o del titolare effettivo. Tali informazioni rilevano anche con riguardo a soggetti notoriamente legati al cliente (ad esempio in virtù di rapporti familiari o d'affari);
- Sussistenza di provvedimenti di congelamento di fondi o beni collegati alle Liste delle Nazioni Unite o alla Lista nazionale relative alle Risoluzioni delle Nazioni Unite a carico del cliente o del titolare effettivo. Tali informazioni rilevano anche con riguardo a soggetti notoriamente legati al cliente (ad esempio in virtù di rapporti familiari o d'affari);

**b) Rischio Basso:**

- Sussistenza di un rapporto di lunga durata con il cliente, in costanza del quale il soggetto designato è stato in grado di determinare la natura specchiata del cliente e del titolare effettivo.

4. Fattori di rischio legati al comportamento tenuto dal cliente al momento dell'instaurazione del rapporto, durante il corso dello stesso oppure quando il cliente dispone operazioni, incluse quelle occasionali.

**a) Rischio Elevato:**

- Qualunque atteggiamento da parte del cliente poco collaborativo o riluttante nel fornire le informazioni e la documentazioni richieste;
- Le informazioni fornite sono chiaramente (e volutamente) incomplete o erranee;
- Rifiuto o evidente ritardo nel fornire dati, informazioni e documenti relativi all'operatività eseguita o prospettata;
- Rifformulazione delle dichiarazioni rese alla richiesta di approfondimento sulle stesse;
- Riproposizione di documentazione già fornita alla richiesta di approfondimento sulle stesse.

**b) Rischio Basso:**

- Il cliente è collaborativo e trasparente nel fornire informazioni e documentazioni. Per contro, va tuttavia precisato che si sono registrati casi nei quali da parte del cliente vi era una grande disponibilità a fornire documentazione di società estere, poi rivelatasi falsa. Non potranno pertanto essere ignorati eventuali comportamenti dissimulatori.
- Le informazioni, i dati e i documenti prodotti sono coerenti con e giustificano l'operatività svolta.

## Articolo 4 – Fattori di rischio geografici

1. La residenza il domicilio, il luogo in cui viene svolta l'attività economica del cliente o del titolare effettivo ovvero il luogo ove questi hanno maggiori legami personali sono fattori in cui l'elemento geografico può incidere sulla valutazione del PROFILO DI RISCHIO del cliente.
2. Ai fini della valutazione del rischio, assume rilievo anche la presenza in un territorio di fenomeni di illiceità suscettibili di alimentare condotte di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Dovranno essere considerati pertanto, per quanto noti o conoscibili tramite fonti attendibili, il grado di infiltrazione della criminalità economica, i fattori di debolezza socioeconomica o istituzionale, l'esposizione a fenomeni di corruzione, i fenomeni di "economia sommersa" e, in generale, le informazioni utili a definire il rischio del territorio.

**a) Rischio Elevato:**

- PAESI AD ALTO RISCHIO;

- Paesi SOGGETTI A CONTROMISURE;
- Paesi non Area SEPA che - sulla base di fonti attendibili quali rapporti di valutazione o *follow-up* adottati dal GAFI, Moneyval e membri associati al GAFI - non hanno adottato misure di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in linea con le Raccomandazioni GAFI, le hanno adottate con uno scarso livello di conformità, ovvero che non attuano tali misure in modo efficace. Sono incluse le valutazioni del Fondo Monetario Internazionale (IMF);
- Paesi non Area SEPA che fonti attendibili valutano essere ad alto livello di corruzione (ad esempio, l'indice di *Transparency International*, o i rapporti di valutazione dell'OCSE sull'implementazione della Convenzione OCSE contro la Corruzione, o i rapporti pubblicati dal Comitato GRECO del Consiglio d'Europa) o di altre attività criminose (ad esempio *UNODC World Drug Report*);
- Paesi considerati da fonti attendibili come paradisi fiscali o "offshore" (ad esempio Paesi valutati come "*partially compliant*", "*provisionally partially compliant*" e "*non-compliant*" dall'OECD nell'ambito del "*Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes*");
- Paesi che sulla base di fonti attendibili sono a rischio di terrorismo oppure a rischio di finanziamento del terrorismo (ovverosia ritenuti finanziare o sostenere il terrorismo internazionale o dove operano organizzazioni terroristiche);
- Paesi che sulla base di fonti affidabili sono sottoposti a misure restrittive finalizzate al contrasto dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa;
- Paesi soggetti a sanzioni internazionali (ad esempio embargo o *Targeted Financial Sanctions*) o misure analoghe adottate con Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

**b) Rischio Basso:**

- Paesi membri dell'Area SEPA;
- Paesi non Area SEPA che, sulla base di fonti attendibili quali rapporti di valutazione o follow-up adottati dal GAFI, Moneyval e membri associati al GAFI hanno adottato misure di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in linea con le Raccomandazioni GAFI, le hanno adottate con un buon livello di conformità, ovvero che attuano tali misure in modo efficace. Sono incluse le valutazioni del Fondo Monetario Internazionale (IMF);
- Paesi non Area SEPA che fonti attendibili valutano essere a basso livello di corruzione (ad esempio, l'indice di *Transparency International*, o i rapporti di valutazione dell'OCSE sull'implementazione della Convenzione OCSE contro la Corruzione, o i rapporti pubblicati dal Comitato GRECO del Consiglio d'Europa) o di altre attività criminose (ad esempio *UNODC World Drug Report*).

**Articolo 5 – Fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione**

1. Nel valutare i fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione i soggetti designati tengono conto dei fattori che seguono.
2. Ai fini della valutazione del rischio assume rilievo il grado di trasparenza (oppure di opacità), la complessità e l'importo o il valore del prodotto, del servizio, del canale distributivo utilizzato o dell'operazione in questione.
3. Fattori di rischio relativi alla natura o complessità dei prodotti, servizi e operazioni

**a) Rischio Elevato:**



- private banking: servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare, quando a) i prodotti sono offerti a PEP che risiedono o provengono da paesi ad alto livello di corruzione o quando b) i prodotti offerti potrebbero favorire l'anonimato anche per il tramite di soggetti che rientrano nella categoria di cui all'art.1, comma 1, lett. n ter) della LEGGE (ad esempio, per quest'ultimo caso, la costituzione di società in paesi *off-shore* tramite c.d. "*company service providers*");
- prodotti, servizi od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato o rendere più difficile l'individuazione del titolare effettivo (ad esempio gestioni di patrimoni immobiliari, servizi fiduciari o conti omnibus);
- rapporti d'affari od operazioni occasionali a distanza senza determinate salvaguardie, come la videoconferenza registrata, l'utilizzo delle procedure di cui all'art. 29 della LEGGE, le procedure informatiche idonee ad acquisire dati, informazioni e documenti o le firme elettroniche;
- pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività. Rilevano, a titolo esemplificativo, il pagamento di fatture effettuato da parte di terzi estranei al rapporto negoziale ovvero triangolazioni di natura commerciale non supportate da idonea documentazione giustificativa, caratterizzate da pagamenti disposti da società estere prive di legami con l'intestatario della fattura, specie se con sede in aree geografiche a rischio elevato. Rientra in questo ambito altresì la ricezione di garanzie, specie se provenienti dall'estero e per importi rilevanti, da parte di terzi privi di collegamento con il cliente;
- prodotti o servizi che consentano di ricevere beni o fondi da parte terzi ignoti o non collegati al cliente o al rapporto d'affari o che consentano trasferimenti aggiuntivi di beni o fondi da parte di terzi in assenza di autorizzazioni;
- nuovi prodotti e nuove pratiche commerciali, compresi nuovi meccanismi di distribuzione e l'uso di tecnologie nuove o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti senza adeguata preventiva valutazione di adeguate misure per gestire e mitigare i rischi;
- contratti di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti, quando il beneficiario non è una persona fisica;
- operazioni (ad esempio TRASFERIMENTO DI FONDI) che coinvolgono più paesi o più controparti, senza che vi sia una spiegazione plausibile.

**b) Rischio Basso:**

- regimi di pensione o sistemi analoghi che erogano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione, e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;
- prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, tali da aumentare l'accesso ai fini della c.d. "inclusione finanziaria";
- prodotti in cui il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è gestito da altri fattori, quali limiti di spesa o limiti di operazioni o trasparenza della proprietà (ad esempio alcuni tipi di moneta elettronica);
- operazioni che presentano una struttura semplice (ad esempio, un versamento contributivo in un fondo pensione);
- contratti di assicurazione-pensione, a condizione che non comportino opzione di riscatto anticipato e non possano servire da garanzie per l'ottenimento di finanziamenti;
- contratti di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti il cui premio assicurativo è basso (ad esempio, quando il premio assicurativo annuale è pari o inferiore a 1.000 euro o il premio unico è pari o inferiore a 2.500 euro).

4. Canali di distribuzione. Ai fini della valutazione del rischio devono essere considerati: a) la presenza fisica del cliente; b) la presenza di soggetti che presentano il cliente al soggetto designato (ad esempio liberi professionisti o altri soggetti finanziari che si presentano quali intermediari); c) nonché la tipologia di rapporti tra gli intermediari ed il soggetto designato (ad esempio soggetti appartenenti al gruppo, soggetti con rapporti di esternalizzazione o di agenzia).

**a) Rischio Elevato**

- Il prodotto o servizio è offerto a distanza senza le procedure di verifica che consentano di assicurarsi che la persona che fruisce del prodotto o servizio è il titolare del rapporto;
- Clienti presentati da intermediari (ad esempio clienti non residenti presentati da professionisti o altri soggetti finanziari) senza che vi siano chiare disposizioni per la trasmissione al soggetto designato di dati, informazioni e documenti utili ad adempiere agli obblighi di legge.

**b) Rischio Basso**

- Il prodotto o servizio è offerto a distanza, con procedure di verifica che consentano di assicurarsi che la persona che fruisce del prodotto o servizio è il titolare del rapporto;
- Clienti presentati da intermediari appartenenti allo stesso gruppo (finanziario) del soggetto designato ove vi siano chiare politiche e procedure per la condivisione delle informazioni a livello di gruppo utili ad adempiere agli obblighi di legge;
- Adeguata verifica svolta alla presenza fisica del cliente.
- Adeguata verifica svolta nell'ambito di rapporti di esternalizzazione o di agenzia, così come previsto dalla legge.

5. Valore o entità del servizio, prodotto o operazione. L'importo o il valore del servizio, prodotto o operazione è un indice finalizzato a comprendere la rilevanza dimensionale del rapporto d'affari o dell'operazione occasionale, da valutare con riferimento specifico al cliente.

**a) Rischio Elevato**

- le operazioni ravvicinate di importo sotto soglia che possano essere ricondotte a un'ipotesi di frazionamento volto a eludere gli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- le operazioni di importo insolitamente elevato.

6. Area geografica relativa alle operazioni. L'area geografica relativa all'operazione rileva sia in relazione ad un rapporto d'affari che in relazione ad un'operazione occasionale.

**a) Rischio Elevato**

- operazioni dove le parti sono domiciliate o risiedono in paesi o giurisdizioni che per molteplici ragioni sono da considerarsi a maggior rischio.

## Articolo 6 – Entrata in vigore

1. La presente Circolare entra in vigore il 1° luglio 2018.